

Fermo restando che ai sensi dell'art 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992 **il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione**, di seguito si riportano i valori minimi di riferimento delle aree edificabili *a seguito di approvazione del PGT in data 20.12.2012 (determina del Responsabile del Servizio Tributi n. 19 del 21.01.2013)*, stabiliti **a fini meramente indicativi** ed allo scopo di autolimitare il potere di accertamento dell'ente

Simbolo PGT	Assimilazione zone PRG	Categoria d'intervento	Valore €/mq.
NA	A	Nucleo di antica formazione	38,73
T1	B	Tessuto urbano saturo	36,15
T2	C	Tessuto urbano di completamento	33,57
T3	D	Tessuto produttivo esistente e di completamento	28,40
T4	C	Aree di interesse paesistico	33,57
NR	AR	Nucleo rurale – entro il Tessuto Urbano consolidato	36,15
NR	AR	Nucleo rurale – fuori dal Tessuto Urbano consolidato (15%)	5,42
NRV	AR	Nucleo rurale di versante– entro il Tessuto Urbano consolidato	36,15
NRV	AR	Nucleo rurale di versante– fuori dal Tessuto Urbano consolidato (15%)	5,42

I valori sopra esposti **hanno carattere di semplice presunzione**, conseguentemente, non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e **non si applicano in via automatica in presenza di perizie di stima ovvero trasferimento della proprietà immobiliare** (compravendite, successioni etc.) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.